



## **Cosa prevede il PDL Pagano riguardo alla legge sulle DAT**

Approfondimento di *Giovanna Sedda*



Alla Camera dei Deputati il dibattito sul fine vita sembra essere sopito, nonostante la Corte Costituzionale abbia posto il 24 settembre prossimo come limite oltre il quale deciderà sul processo di costituzionalità dell'art. 580 del codice penale, in tema di aiuto e istigazione al suicidio.

Tra le proposte di legge presentate alla Camera, solo una non è di stampo eutanasi. Parliamo di quella dell'On. Pagano, che tra i temi affrontati, inserisce alcune importanti modifiche della legge sulle Dat, approvata al termine della scorsa legislatura.

### **Le cure palliative e la terapia del dolore: accesso garantito per tutti**

Gli *articoli da 2 a 8* danno seguito alla parte dell'ordinanza n. 207 del 2018 con la quale la Corte costituzionale richiama, per un verso, «le previsioni della L. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) - che tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, inserendole nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza - » e ricorda che «la L. n. 219 del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente» e, per un altro verso, precisa che per il medico coinvolto nei trattamenti di «fine vita» deve essere prevista la



facoltà dell'obiezione di coscienza. L'articolo 5, comma 1, punta a rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come già previsto dall'articolo 2 della legge n. 219 del 2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un'appropriate terapia del dolore.

Il *comma 2 integra logicamente l'articolo 5*, indicando i requisiti specifici della sedazione profonda, che deve necessariamente seguire, in presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, le cure palliative, allo scopo di non trasformarsi in un trattamento eutanasi.

### **Idratazione e alimentazioni assistite non sono più considerate «terapie»**

*L'articolo 2*, riprendendo l'ampia letteratura scientifica che non considera trattamenti sanitari la nutrizione e l'idratazione, anche artificiali, modifica il *comma 5 dell'articolo 1* della legge n. 219 del 2017, che invece ha effettuato tale impropria parificazione, sempre che il paziente sia in grado di assimilare quanto gli viene somministrato.

### **Ogni medico può fare obiezione di coscienza**

*L'articolo 3*, in coerenza con le indicazioni della Consulta, introduce la disciplina dell'obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario e la colloca al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 2017, seguendo la medesima articolazione stabilita per gli altri casi di obiezione disciplinati dall'ordinamento e, in particolare, quella dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978.

### **Le strutture cattoliche potranno rifiutarsi di aiutare a procurare la morte**

*L'articolo 4*, in linea con il rispetto dovuto alle strutture sanitarie che hanno già manifestato serie difficoltà nell'attuazione della legge n. 219 del 2017 a causa della loro ispirazione religiosa, esclude la cogenza di tali disposizioni per le strutture sanitarie private.

### **Una particolare attenzione ai minori**

*L'articolo 6* interviene in materia di informazioni ai minori sulle scelte relative alla loro salute, prevedendo



che tali informazioni siano adeguate all'età degli stessi minori.

*L'articolo 7* fa prevalere le ragioni della vita, sulla base della scienza e della coscienza del medico, qualora sia sorta la necessità di fare ricorso al giudice, per evitare che l'attesa del provvedimento dello stesso abbia esiti irreversibili.

*L'articolo 8* mira a fare sì che in situazioni di emergenza la revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia liberata da inutili formalità, essendo sufficiente la raccolta della dichiarazione di revoca da parte del medico.

